



## **Disciplinare procedura di gestione delle cessioni e delle delegazioni di pagamento del personale.**

### **Art.1**

Il presente disciplinare ha l'obiettivo di ottimizzare le operazioni connesse all'intera procedura di gestione delle cessioni e delle delegazioni di pagamento del personale e di garantire una gestione unitaria dei processi e si applica a tutte le domande pervenute successivamente alla sua approvazione.

E' attribuito all'Ufficio Personale la competenza per l'espletamento delle attività afferenti le procedure di gestione delle Cessioni e delle Delegazioni di Pagamento, che curerà le sotto elencate fasi del procedimento:

- Valutazione della capacità di indebitamento del dipendente;
- Esame della documentazione comprovante lo stato di necessità e gravità propedeutico all'accesso al doppio quinto;
- Elaborazione e rilascio del Certificato di Stipendio;
- Redazione e rilascio del Benestare per il finanziamento contro cessione/delegazione;
- Inserimento delle quote di trattenuta nel sistema informatico;
- Gestione delle estinzioni anticipate;
- Gestione rapporti con Istituti di Credito e dipendenti;
- Rilascio tabulati e certificazioni;
- Gestione rimborsi/recuperi;
- Gestione rinnovi Convenzioni con l'Ente;

### **Art.2**

I dipendenti della ADISU possono fare ricorso al credito tramite la cessione di quote di stipendio pari al quinto (20%), calcolato sullo stipendio o salario fisso e continuativo, al netto delle ritenute di legge, per un periodo non superiore a dieci anni. Le cessioni degli stipendi hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dell'Azienda recante data certa e con modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa. Pertanto, il datore di lavoro ceduto, ricevuta la notifica del contratto, è obbligato a dar corso alla cessione ed operare le trattenute sulla retribuzione. La facoltà di contrarre prestiti non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare. L'impiegato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Il dipendente che ne abbia i requisiti chiede all'Azienda a tal fine con apposito modulo ( vedasi allegato 1) il rilascio del certificato di stipendio, documento rilasciato dal datore di lavoro che riporta tutti i dati necessari per la valutazione e l'avvio di una istruttoria volta alla cessione del quinto. Il certificato ( vedasi allegati 2 e 3) attesta la sussistenza di un rapporto dipendente e riporta la data d'assunzione, gli anni di anzianità lavorativa, la retribuzione lorda e netta (annua e mensile), il TFR cumulato, le eventuali trattenute sullo stipendio per il pagamento di altri finanziamenti o di pignoramenti. Una volta ricevuta la notifica della cessione l'Azienda trasmette al soggetto di competenza il benestare ( vedasi allegato 4). Il contratto di Cessione del Quinto vincola il datore di lavoro a trattenere la rata oggetto del contratto sugli emolumenti del lavoratore e a versarla mensilmente all'Istituto erogante il prestito. Le cessioni di quote di stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito.

### **Art.3**

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui all'art.2, non



può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i 2\5 dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 del DPR n.180/1950 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art.4

E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, del DPR n.180/1950 e successive modifiche e integrazioni, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione. In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario. Nel caso in cui il lavoratore abbia ceduto il medesimo credito retributivo nei confronti di diverse società finanziarie, l'Azienda cui venga notificato un secondo atto di cessione, avente ad oggetto la stessa retribuzione, deve comunicare alla seconda società finanziaria la previa notifica di un altro atto di cessione, astenendosi dall'effettuare la trattenuta relativa al secondo atto, finché non venga estinto il precedente debito. Gli impiegati che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione. Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato ha in corso una cessione di quote dello stipendio, l'Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.

#### Art. 5

In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, pensionamento ecc..) o di interruzione dell'erogazione della retribuzione (malattia non retribuita, aspettativa, ecc..), il datore di lavoro è legittimato ad interrompere il pagamento della rata, ma deve obbligatoriamente darne comunicazione all'Istituto erogante.

#### Art. 6

I dipendenti della ADISU possono fare ricorso al credito tramite la Delegazione Convenzionale di Pagamento cui si applicano le medesime regole previste dalla normativa vigente per i contratti di Cessione del Quinto dello Stipendio, con particolare riferimento all'ammontare, ai rinnovi, alla durata, all'estinzione anticipata. I requisiti per accedere al credito sono l'esistenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego, a tempo indeterminato e l'esistenza di una apposita convenzione tra l'Istituto delegatario e l'Amministrazione competente. In questa fattispecie sono necessari i consensi sia del lavoratore-delegante, che del datore di lavoro delegato, che della società finanziaria, delegataria alla concessione del prestito. Di conseguenza, la delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere espressamente accettata dal datore di lavoro, il quale, quindi, può anche rifiutarsi.

La durata del contratto di Delegazione di Pagamento per Finanziamento non può essere inferiore all'anno e non può eccedere la durata residua del rapporto di lavoro. Salvo il caso del concorso con la cessione del quinto dello stipendio, la quota oggetto di delegazione non può superare il 20% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge previdenziali e fiscali. In caso di preesistenza di Cessione del Quinto e di Piccolo Prestito Inpdap la sottoscrizione di contratti di Delegazione di Pagamento non sarà consentita.



In caso di concorso della Delegazione di Pagamento con la Cessione del Quinto il totale delle somme trattenute non può superare ordinariamente il 40% della retribuzione mensile netta. Il tetto del 40% potrà essere superato in presenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie. A tal perché possa essere superato il limite del 40% dello stipendio, a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del Presidente dell'Azienda. Viene a tal fine limitato, previa esibizione di apposita documentazione, l'accesso per attivazione di contratto di Delegazione di Pagamento ai soli casi ritenuti eccezionali e straordinari ed alle situazioni di particolare gravità ed impellenza quali :

- malattie del dipendente e dei familiari diretti o cure mediche improrogabili;
- decesso dei familiari diretti;
- calamità naturali;
- perdite patrimoniali impreviste (furti e rapine);
- danni strutturali alla dimora abituale del dipendente comportanti pericolo imminente.

#### Art. 7

Al fine di tutelare i diritti del dipendente, le proposte di finanziamento dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e prevedere condizioni particolarmente vantaggiose per il dipendente. A tal fine la sottoscrizione dei Contratti di Delegazione di Pagamento è riservata esclusivamente agli Istituti Delegatari che abbiano stipulato apposita Convenzione con l'Ente, l'Amministrazione si riserva il diritto di esclusione dei soggetti, seppure abilitati ai sensi del D.P.R. 180/50, che non rispondano a criteri di affidabilità e competenza.

Lo schema di Convenzione ( allegato 5), redatta secondo le linee guida fornite dalla Circ. n.1 del 2011 della RGS, riportato in allegato4, è utilizzato al fine di uniformare le modalità di calcolo e di addebito degli oneri amministrativi connessi ai Contratti di Delegazione al dettato normativo indicato dalla citata Circolare n. 30/2011 della RGS.

Sono addebitati a tal fine agli Istituti Delegatari gli oneri amministrativi così come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 30/2011, secondo lo schema sottostante:

<b>Attività</b>	<b>Onere</b> Soggetto a rivalutazione biennale	<b>Periodicità</b>
Ricezione Istanza ed istruttoria	€ 18,00	Una tantum
Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazioni	€ 2,05	Mensile

Il pagamento degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari sarà operato direttamente d'ufficio, mediante ritenzione diretta sulle somme versate mensilmente agli Istituti.

#### Art. 8

L'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Ove il cedente cessi dal servizio con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie ed i dati necessari affinché si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.

#### Art. 9



AZIENDA PUBBLICA  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

E' demandata a successivo provvedimento la regolamentazione circa la ripartizione periodica delle risorse introitate destinate, in parte, al personale addetto all'erogazione del servizio (ex L. 449/1997), le eventuali somme introitate saranno nel frattempo accantonate.

L'Ufficio Personale non può fornire notizie riguardanti gli atti di cessione a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza. Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.



**Allegato 1**  
**Domanda rilascio certificato stipendio per Cessione\Delegazione di pagamento**

Prot. n.  
Napoli, lì

Esente da bollo ai sensi dell'art.47 del T.U  
delle leggi concernenti la cessione  
degli stipendi o salari dei dipendenti  
delle Pubbliche Amministrazioni

Il/La sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.  
F: \_\_\_\_\_, dipendente di questa Amministrazione, a far data dal giorno \_\_\_\_\_, che  
attualmente riveste la cat. \_\_\_\_ - Pos. Economica \_\_\_\_, con la presente chiede il rilascio di certificato stipendio ex  
artt.14 e 57 del DPR n. 895 del 28/7/1950 al fine di poter chiedere credito tramite :  
 una cessione del quinto  
 una delegazione convenzionale di pagamento.

Dichiara di essere consapevole di quanto dispone il Disciplinare aziendale in merito e in particolare che :

- è possibile fare ricorso al credito tramite la cessione di quote di stipendio pari al quinto (20%), calcolato sullo stipendio fisso e continuativo, al netto delle ritenute di legge, per un periodo non superiore a dieci anni;
- in caso di preesistenza di Cessione del Quinto e di Piccolo Prestito Inpdap la sottoscrizione di contratti di Delegazione di Pagamento non sarà consentita;
- in caso di concorso della Delegazione di Pagamento con la Cessione del Quinto il totale delle somme trattenute non può superare il 40% della retribuzione mensile netta. A tal fine perché possa essere superato il limite del 40% dello stipendio, a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del Presidente dell'Azienda. Viene a tal fine limitato, previa esibizione di apposita documentazione, l'accesso per attivazione di contratto di Delegazione di Pagamento ai soli casi ritenuti eccezionali e straordinari ed alle situazioni di particolare gravità ed impellenza indicate nel disciplinare aziendale;
- quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui all'art.2 della normativa vigente, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i 2\5 dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 del DPR n.180/1950 e successive modifiche e integrazioni;
- il rinnovo della cessione è consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima (Art. 39 DPR 180/50 e art. 6 del D.M. n.313 del 27/12/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze). A tal fine quest'Amministrazione non può riconoscere e dare corso ad una nuova cessione se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione della precedente cessione (Art. 58 DPR 895/50).

Il Dipendente

\_\_\_\_\_



**Allegato 2**  
**Schema Certificato stipendi per Cessione del quinto**

Prot. n.  
Napoli, lì

Esente da bollo ai sensi dell'art.47 del T.U  
delle leggi concernenti la cessione  
degli stipendi o salari dei dipendenti  
delle Pubbliche Amministrazioni

**Certificato di Stipendio**  
(Artt.14 e 57 DPR 895 del 28/7/1950)

Ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi o salari dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con DPR n.180 del 5/1/1950 e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 895 del 28/7/1950,

si **Certifica** che

- Il/La sig.\ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C. F: \_\_\_\_\_, presta servizio presso quest'Amministrazione a far data dal giorno \_\_\_\_\_.
- Attualmente riveste la cat. \_\_\_\_ - Pos. Economica \_\_\_\_.
- Gli emolumenti mensili in godimento dal suddetto dipendente sono indicati nel seguente prospetto:

Retribuzione lorda mensile	€
CPDEL	€
INADEL	€
IRPEF + Addizionali	€
F.DO CREDITO	€
Retribuzione netta mensile	€
<b>Quinto dello stipendio</b>	<b>€</b>
Cessione	€
Altri oneri mensili ( sequestri, pignoramenti, o per altre cause, con l'indicazione dei creditori)	€
Trattenuta Sindacale	€

- Il residuo debito \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ la precedente cessione con la \_\_\_\_\_ ( data inizio \_\_\_\_\_ - data fine \_\_\_\_\_ ) è di n. \_\_\_\_ quote mensili di € \_\_\_\_\_ cadauna.
- Il dipendente ha diritto ad ottenere il collocamento a riposo come previsto dalla normativa in vigore in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.
- L'Amministrazione si impegna, inoltre, in caso di riduzione o cessazione anche temporanea della trattenuta effettuata a qualsiasi titolo, di darne immediata comunicazione al Cessionario, assumendosi nel contempo la piena responsabilità dei dati e delle notizie di cui sopra, confermandone l'esattezza.
- E' possibile fare ricorso al credito tramite la cessione di quote di stipendio pari al quinto (20%), calcolato sullo stipendio fisso e continuativo, al netto delle ritenute di legge, per un periodo non superiore a dieci anni.
- In caso di preesistenza di Cessione del Quinto e di Piccolo Prestito Inpdap la sottoscrizione di contratti di Delegazione di Pagamento non sarà consentita.
- In caso di concorso della Delegazione di Pagamento con la Cessione del Quinto il totale delle somme trattenute non può superare il 40% della retribuzione mensile netta, salvo casi ritenuti eccezionali e straordinari ed alle situazioni di particolare gravità ed impellenza indicate nel disciplinare aziendale.
- Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui all'art.2 della normativa vigente, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i 2\5 dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 del DPR n.180/1950 e successive modifiche e integrazioni.
- Il rinnovo della cessione è consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima (Art. 39 DPR 180/50 e art. 6 del D.M. n.313 del 27/12/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze). A tal



AZIENDA PUBBLICA  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

fine quest'Amministrazione non può riconoscere e dare corso ad una nuova cessione se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione della precedente cessione (Art. 58 DPR 895/50).

Il presente certificato ha validità di 90 gg. a decorrere dalla data di rilascio e non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici servizi.

Il funzionario

\_\_\_\_\_

Il Direttore

\_\_\_\_\_



### Allegato 3

#### Schema Certificato stipendi uso delegazione convenzionale di pagamento

Prot. n.  
Napoli, lì

Esente da bollo ai sensi dell'art.47 del T.U  
delle leggi concernenti la cessione  
degli stipendi o salari dei dipendenti  
delle Pubbliche Amministrazioni

#### Certificato di Stipendio Uso delegazione di pagamento

Ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi o salari dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con DPR n.180 del 5/1/1950 e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 895 del 28/7/1950,

si **Certifica** che

- Il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, presta servizio presso quest'Amministrazione a far data dal giorno \_\_\_\_\_.
- Attualmente riveste la cat. \_\_\_\_ - Pos. Economica \_\_\_\_.
- Gli emolumenti mensili in godimento dal suddetto dipendente sono indicati nel seguente prospetto:

Retribuzione lorda mensile	€
CPDEL	€
INADEL	€
IRPEF + Addizionali	€
F.DO CREDITO	€
Retribuzione netta mensile	€
<b>Quinto dello stipendio</b>	<b>€</b>
Cessione	€
Altri oneri mensili ( sequestri, pignoramenti, o per altre cause, con l'indicazione dei creditori)	€
Trattenuta Sindacale	€

- Il residuo debito per la cessione del quinto con l'Istituto \_\_\_\_\_ ( data inizio \_\_\_\_\_ -data fine \_\_\_\_\_ ) è di n. \_\_\_\_\_ quote mensili di € \_\_\_\_\_ cadauna.
- Il dipendente ha diritto ad ottenere il collocamento a riposo come previsto dalla normativa in vigore in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.
- L'Amministrazione si impegna, inoltre, in caso di riduzione o cessazione anche temporanea della trattenuta effettuata a qualsiasi titolo, di darne immediata comunicazione al Cessionario, assumendosi nel contempo la piena responsabilità dei dati e delle notizie di cui sopra, confermandone l'esattezza.
- E' possibile fare ricorso al credito tramite la delegazione convenzionale di pagamento su quote di stipendio pari al quinto (20%), calcolato sullo stipendio fisso e continuativo, al netto delle ritenute di legge, per un periodo non superiore a dieci anni.
- In caso di preesistenza di Cessione del Quinto e di Piccolo Prestito Inpdap la sottoscrizione di contratti di Delegazione di Pagamento non sarà consentita.
- In caso di concorso della Delegazione di Pagamento con la Cessione del Quinto il totale delle somme trattenute non può superare il 40% della retribuzione mensile netta, salvo casi ritenuti eccezionali e straordinari ed alle situazioni di particolare gravità ed impellenza indicate nel disciplinare aziendale.
- Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui all'art.2 della normativa vigente, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i 2\5 dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi



AZIENDA PUBBLICA  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

- restando i limiti di cui all'art. 2 del DPR n.180/1950 e successive modifiche e integrazioni.
- Il rinnovo della cessione è consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima (Art. 39 DPR 180/50 e art. 6 del D.M. n.313 del 27/12/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze). A tal fine quest'Amministrazione non può riconoscere e dare corso ad una nuova delegazione se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione della precedente cessione o delegazione (Art. 58 DPR 895/50).

Il presente certificato ha validità di 90 gg. a decorrere dalla data di rilascio e non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici servizi.

Il funzionario

\_\_\_\_\_

Il Direttore

\_\_\_\_\_



**Allegato 4**  
**Schema Benestare**

Prot. \_\_\_\_\_  
Napoli, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Spett.le

Via \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_

e, p.c.

Sig. \_\_\_\_\_ Egr.  
c/o \_\_\_\_\_  
Sede

Oggetto : Delegazione di Pagamento\Cessione del Quinto. Dipendente \_\_\_\_\_.

Con riferimento alla copia del contratto n. \_\_\_\_\_, notificata in data \_\_\_\_\_, relativa a Delegazione di Pagamento\Cessione del dipendente di cui all'oggetto, si comunica che l'Ente provvederà ad effettuare le trattenute stipendiali a favore di codesta Spett.le Società a decorrere dal mese di \_\_\_\_\_ (rata € \_\_\_\_\_).

(Opzionale in caso di rinnovo cessione\delegazione)

Si comunica che l'Ente provvederà ad effettuare le trattenute stipendiali a favore di codesta Spett.le Società, a condizione che pervenga idonea documentazione comprovante l'estinzione anticipata del precedente finanziamento.

(Opzionale in caso di Delegazione convenzionale di pagamento)

Le spese per il versamento non sono a carico dell'azienda ma sono addebitate secondo il disciplinare aziendale.

Distinti saluti

Il funzionario

\_\_\_\_\_

Il Direttore

\_\_\_\_\_



**Allegato 5**  
**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER LA DISCIPLINA DELLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO**

tra

ADISU FEDERICO II - con Sede Legale in Napoli alla Via De Gasperi n. 45, di seguito "Amministrazione", nella persona del Presidente pro-tempore

e

L'Istituto/Società .....

codice fiscale.....con sede legale in .....

e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. ....

di seguito "Istituto", nella persona di .....,

nato il \_\_/\_\_/\_\_a ....., in qualità di .....

premesse che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 54 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

**visti**

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici e la Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 6/07/2012;

convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1**

La Società / Istituto, dichiara nel pieno e libero esercizio dei propri diritti di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 DPR 180/50 e successive modificazioni e di essere abilitato alla gestione delle operazioni di cui alla presente Convenzione. L'Amministrazione si riserva il diritto di esclusione dei soggetti, seppure abilitati, che non rispondano a criteri di affidabilità e competenza.

**Art. 2**

L'Amministrazione autorizza, il competente Ufficio che gestisce il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione delle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con Cessione del Quinto, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi il 40% della retribuzione netta mensile.



Si precisa che la quota relativa all'istituto della delegazione dovrà essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

E' preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe di pagamento. In caso di preesistenza di Cessione del Quinto e di Piccolo Prestito Inpdap la sottoscrizione di contratti di Delegazione di Pagamento non sarà consentita.

#### Art. 3

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Non saranno autorizzati contratti aventi scadenza successiva alla residua durata del rapporto di lavoro.

#### Art. 4

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo del competente ufficio, il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione continuativa dello stipendio (trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time), anche derivante dall'applicazione di titoli esecutivi, atti giudiziari o altre disposizioni di legge, la quota delegata continuerà ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

#### Art. 5

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle trattenute a favore dell'Istituto con cadenza mensile.

#### Art. 6

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari della RGS nn. 1 e 30 del 2011.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalle richiamate Circolari pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

#### Art. 7

Il pagamento degli oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari sarà operato direttamente d'ufficio, mediante ritenzione diretta sulle somme versate mensilmente agli Istituti.

#### Art. 8

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del precedente prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

#### Art. 9



La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 10

E' prevista la facoltà di recesso dell'Amministrazione da esercitarsi in forma scritta a mezzo raccomandata e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 11.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore il \_\_/\_\_/\_\_ e si intende valida fino al \_\_/\_\_/\_\_ con esclusione di rinnovo tacito.

Art. 12

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 11, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

L'Amministrazione non si costituisce come fideiussore del dipendente delegante, né assume qualunque altra forma di garanzia nei confronti dell'Istituto e limita il proprio intervento al pagamento delle rate mensili per conto dei propri dipendenti.

Art. 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli,

Per l'Istituto

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione

\_\_\_\_\_



## Allegato Normativa di riferimento

**D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.**

**Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.**

### Testo unico

#### TITOLO I

#### **Del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni**

**1. Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti.**

**Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge,** gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti.

Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.

I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

**Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti,** ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni. **Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa.** Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

**2. Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità.**

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, **sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:**

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2) **fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;**
- 3) **fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.**



Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, **non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato**, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, **salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni**.

#### Consiglio di Stato

**7.** Il credito vantato dal dipendente che non abbia natura alimentare, trattandosi di arretrati stipendiali, non può beneficiare del limite di impignorabilità di un quinto, nel caso di compensazione, stabilito dall'*art. 2 del D.P.R. n. 180/1950*. (Conferma della sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 395/2008).

*Sez. IV, sent. n. 4322 del 06-07-2009 (ud. del 17-04-2009), Mazzoni G. c. Ministero della Difesa*

#### Corte dei Conti

*Compenso annuale di incentivazione*

**10.** Il "compenso annuale d'incentivazione", rappresentando un corrispettivo della prestazione di lavoro e un'aggiunta allo stipendio normalmente corrisposto per stimolare un maggior impegno del dipendente, ha natura giuridica di "retribuzione equivalente" ai sensi dell'*art. 2 del D.P.R. n. 180 del 1950* ed è quindi assoggettabile, nei limiti del quinto, al sequestro conservativo.

*Sez. II, sent. n. 83 del 11-09-1995, Eredi Lembo e Scintu (p.d. 607915).*

#### **3. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali.**

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.

#### **4. Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni.**

Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'*art. 1*, diversi dalle Amministrazioni dello Stato, **il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale rappresentanza.**

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.

#### **5. Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.**

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'*art. 1* **possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.** Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

[Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà].

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.

Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, **trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80**, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa *legge n. 80 del 2005*.

#### Cassazione Civile

*Coesistenza di pignoramento e cessione del quinto dello stipendio*

**1.** In tema di limiti alla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi dei pubblici dipendenti, quali risultanti dalle parziali



declaratorie - di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 - di illegittimità costituzionale delle norme di previsione, qualora intervenga un pignoramento contenuto entro tali limiti (del quinto) successivamente ad una cessione di pari misura, regolarmente perfezionata e notificata, **non è illegittima la coesistenza ed il cumulo delle due cause riduttive dello stipendio, non risultando superata la quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall'art. 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 quale limite assoluto per il concorso di cause siffatte.**

Sez. III, sent. n. 4488 del 09-05-1994, Ferranti c. Cesaretti (rv 486545).

### TITOLO III

**Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati**

**51. Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti.**

**Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.**

**55. Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.**

**Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.**

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al [regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5](#) <sup>(46)</sup>, convertito nella [legge 2 ottobre 1942, n. 1251](#), gli obblighi del «Fondo per le indennità agli impiegati» previsti dagli artt. 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.

Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.

### TITOLO II

**Della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato**

**6. Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione.**

**Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.**

**I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salvo l'applicazione degli artt. 13 e 23.**

**7. Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione.**

**La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.**

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano



ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518*.

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.

#### **14. Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione.**

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

#### **23. Casi di limitazione della durata dei prestiti.**

**L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.**

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

#### **24. Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti.**

Non possono ottenere prestiti:

a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;

**b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;**

c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;

d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.

#### **29. Versamento delle quote trattenute per cessione.**

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.

#### **35. Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione.**

**Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.**

**Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è recuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art. 45.**

#### **39. Rinnovo di cessione.**

**È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un**



**decennio**, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, **nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23**, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, **quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.**

#### Art. 5

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 **possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico**

**40. Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente.**

**In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.**

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.

**Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.**

L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.

**42. Nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti - Inefficacia di atti riguardanti quote cedute.**

**Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.**

**Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.**

**Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.**

**43. Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza.**

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.

**47. Agevolazioni fiscali.**

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.



Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella allegato B), *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269*, e successive modificazioni.

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

### TITOLO III

#### **Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati**

##### **51. Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti.**

**Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.**

##### **52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.**

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, **possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.**

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile.

##### **53. Istituti autorizzati a concedere prestiti.**

**Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.**

##### **54. Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie.**

**Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.**

Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.

##### **55. Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.**

**Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme**



**contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.**

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al [regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5](#) <sup>(46)</sup>, convertito nella [legge 2 ottobre 1942, n. 1251](#), gli obblighi del «Fondo per le indennità agli impiegati» previsti dagli artt. 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.

Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.

## TITOLO V

### Del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni

**67. Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto.**

**In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.**

**68. Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni.**

Quando **preesistono sequestri o pignoramenti**, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta **se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.**

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo **dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.**

**69. Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni.**

**Quando preesistano sequestri o pignoramenti**, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.

La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt. 61 e 62.

**Quando preesista delegazione o ritenuta**, i sequestri e i pignoramenti **non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.**

**70. Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione.**

**Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.**

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.